

**CONTRATTO QUADRO AREA NORD ITALIA
POMODORO DA INDUSTRIA
RACCOLTO 2020**

TRA

LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE:

A.F.E. Associazione Frutticoltori Estensi soc. coop. a r.l., A.I.N.P.O. soc. agr. coop., A.P.O. CONERPO soc. coop. agr., A.P.O.L. INDUSTRIALE soc. coop. agr., A.s.I.P.O. soc. agr. coop., A.S.P.O.R.T. Associazione Produttori Ortofrutticoli soc. coop. agr., C.I.C.O. soc. coop. agr., MINGUZZI S.p.A. CONSORTILE soc. agr., O.P. FERRARA soc. cons. a r.l., PEMPACORER soc. cons. agr. a r.l., P.O.A. s.c.p.a., VERDE INTESA soc. cons. agr. a r.l.;

da un lato

E

ANICAV

con sede legale a Napoli, Centro Direzionale - Viale della Costituzione Isola F/3 - 80143 - Napoli e operativa in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, in persona di Bruna Saviotti coordinatore del Comitato Territoriale Nord (di seguito "ANICAV"), in rappresentanza di quelle imprese di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti, cui al seguente elenco:

CARLO MANZELLA & C. s.r.l., GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE s.p.a., GRUPPO FINI s.p.a., HANS ZIPPERLE s.p.a., ITALFRUTTA s.r.l., LA CESENATE Conserve Alimentari s.p.a., LE DUE VALLI s.r.l., MENU' s.r.l. MUTTI s.p.a., POMODORO 43044 s.r.l., QUARGENTAN s.p.a., RODOLFI MANSUETO s.p.a., SOLANA s.p.a., TOMATO FARM s.p.a., STERILTOM s.r.l., FRUTTAGEL s.c.p.a., operanti nelle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano;

UNIONALIMENTARI CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

con sede in Piacenza, via del Commercio 65/A, in persona del Presidente Cristian Camisa (di seguito "CONFAPI"), in rappresentanza di

EMILIANA CONSERVE soc. agr. s.p.a.; TERRE DI SANGIORGIO s.r.l.;

CONFINDUSTRIA PIACENZA

con sede in Piacenza, via IV Novembre 132, in persona del Presidente Alberto Rota, in rappresentanza di

ITALTOM s.r.l.;

dall'altro lato

VISTO IL

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

PREMESSO CHE

- Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni di Imprese di Trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

-Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura del pomodoro da industria sottoscritti dalle imprese di trasformazione (di seguito "IT") associate ad ANICAV, CONFAPI, Confindustria Piacenza e dalle Organizzazioni di Produttori (di seguito "OP") firmatarie del presente Contratto;

-Le parti firmatarie del presente Contratto dichiarano di ispirarsi ai principi della norma SA 8000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l'azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l'impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell'ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori;

- Quanto stipulato nel presente Contratto Quadro si applica anche ai contratti di fornitura stipulati fra le OP e le imprese di trasformazione Cooperativa o fra le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione. Le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione Cooperativa sottoscrivono il presente Contratto Quadro per la sola materia prima acquistata e/o ceduta in fornitura;

- L'Organizzazione Interprofessionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia", di seguito denominato "OI", che associa la quasi totalità delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese di trasformazione firmatarie del presente Contratto Quadro, ha definito le Regole Condivise per i rapporti di filiera tra Associati ed è il soggetto incaricato dalle parti per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente di seguito previste. L'OI sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d'atto e accettazione degli impegni previsti.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A - ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA ALLA DOMANDA

Le parti si impegnano a mettere a disposizione informazioni utili per una migliore comprensione dell'evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi), e in particolare comunicando dati utili ai fini di analisi economiche, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche a cura dell'OI, che garantisce una diffusione paritetica delle informazioni fra le parti e in forma aggregata nel rispetto della riservatezza del dato del singolo socio.

Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati.

A tale scopo, sono stati condivisi obiettivi di programmazione per la presente campagna, relativi alle superfici e quantità e un sistema di trattenute volte alla contribuzione per attività finalizzate allo sviluppo della filiera, così come definito in Allegato 7 "Programmazione".

E' prevista l'erogazione, da parte delle imprese di trasformazione interessate a programmare la coltivazione di pomodoro tardivo, di un premio progressivamente crescente ai soli produttori interessati, in presenza di un normale inizio e regolare andamento della campagna di trasformazione, fermo restando la regolare continuità di consegna, così come riportato negli allegati relativi ai criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi.

B - GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO

Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, orari, ecc.). Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell'effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.

C - ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base di quanto previsto dagli Allegati del presente Contratto Quadro.

D - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD

Il prodotto tondo e lungo a produzione integrata dovrà rispettare le norme stabilite nell'allegato 3 del presente Contratto, relativo ai criteri di accettazione della materia prima nonché le norme previste nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalle Regioni competenti per zona di produzione, armonizzati secondo le proposte dell'OI e conformi alle linee guida nazionali di "Produzione integrata". Potranno inoltre essere applicati criteri migliorativi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata sopracitati. In particolare, le parti firmatarie stabiliscono di prevedere l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta, per i formulati contenenti ditiocarbammati.

Il prodotto a produzione biologica tondo e lungo dovrà rispettare i criteri di produzione e accettazione della materia prima previsti dalla normativa vigente e i criteri migliorativi previsti dall'Allegato 6 del presente Contratto.

Le parti firmatarie si impegnano a far svolgere la raccolta del pomodoro con modalità esclusivamente meccanizzata.

Le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg.(CE) 178/2002 e seguenti, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, coltivato con criteri rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità, e di dichiarare la provenienza dell'origine della materia prima.

Le OP si impegnano a mettere a disposizione delle imprese di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari di produzione; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002 e seguenti, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende fornitrici, alle persone incaricate dal trasformatore accompagnate dai tecnici delle OP; a consentire, nel caso che l'OP non sia certificata ISO 22005 o Global GAP, una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici; a fornire all'industria, su richiesta, copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici entro e non oltre il 30/11/2020 e copia delle analisi effettuate sulla materia prima.

E - ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO

Le parti si impegnano a valutare l'attivazione, anche tramite l'OI, di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, attraverso sia una mirata comunicazione che una attività di ricerca e di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

F - GESTIONE STATISTICA DEI DATI

Allo scopo di rendere fruibili i dati utili per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell'andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all'OI come concordato e definito nelle Regole Condivise.

L'OI opera garantendo la diffusione delle informazioni in modo paritetico fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza dei dati della singola impresa, così come stabilito dal "Regolamento sulla raccolta, la gestione, l'accesso e la diffusione dei dati" approvato dall'Assemblea dell'OI.

Art. 2 Campo di applicazione

I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula di tutti i contratti di fornitura che andranno a sottoscrivere per la campagna 2020.

Art. 3 Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti. Nei tre mesi antecedenti la predetta scadenza e su richiesta di una di esse, le parti potranno incontrarsi per esaminare i risultati dell'iniziativa e concordare modalità, condizioni e termini di un eventuale rinnovo.

Art. 4 Obblighi del Trasformatore

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nonché il rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI", la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel conseguenziale Contratto di fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

Art. 5 Obblighi del Produttore

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n.

102/05, le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitoli previsti nel contratto di fornitura e nel rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI". Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:

- eventi climatici sfavorevoli che determinino danni alla coltivazione quali ad esempio gelo, alluvione, grandine, siccità, piogge persistenti e ventosità.
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate per iscritto alla controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi, ed entro i successivi 6 giorni dovrà essere fornito, per quanto attiene al danno subito dal trasformatore, una indicazione di tali danni e, da parte agricola, l'elenco dei soci interessati dall'evento con l'indicazione della gravità.

Entro i successivi 6 giorni la controparte può verificare la veridicità di quanto comunicato.

Art. 7

Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo

I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono dettagliati negli allegati relativi.

Possono essere concordate ulteriori variazioni in aumento (premialità) rispetto al prezzo come sopra determinato, in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito, o per specifiche tempistiche di consegna, che andranno dettagliate o allegate nel contratto di fornitura, e depositate all'OI contestualmente al contratto stesso.

Art. 8

Contrattazione

I contratti tipo di fornitura relativi alla campagna 2020, redatti secondo il modello di cui allo specifico allegato, sono stipulati e consegnati in ottemperanza dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI". Un originale del contratto di fornitura rimane all'OP interessata, un altro originale al trasformatore ed un terzo originale sarà depositato presso la sede dell'OI a cura delle OP, se associate all'OI o a cura del trasformatore nel caso in cui il fornitore non sia associato all'OI.

L'OI verificherà la congruità della contrattazione delle OP (corretto rapporto tra superfici effettive impegnate e quantità vendute) e la congruità della capacità di trasformazione di una impresa di trasformazione, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, come previsto dalle Regole Condivise.

Art. 9

Modalità di pagamento della materia prima

I pagamenti della materia prima saranno effettuati a favore delle OP a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto.

Art. 10

Contributi

Le parti possono prevedere, di comune accordo, la corresponsione di contributi da destinare ad attività di comunicazione a favore del pomodoro italiano e/o per eventuali attività di sperimentazione e progettualità per il miglioramento dell'attività di filiera e/o di controllo di cui all'articolo 1 lettera E, svolte e coordinate dall'OI, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

Art. 11

Sanzioni ed indennizzi

Le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti durante il periodo di consegna e prima trasformazione previsto in ciascun singolo contratto e non oltre 10 giorni dal termine dei ritiri, previo atto di messa in mora. L'obiettivo della contestazione e della messa in mora è quello di consentire alla controparte di adempiere agli obblighi assunti. Pertanto, pena l'inammissibilità della contestazione, la stessa andrà comunicata alla controparte al momento del verificarsi della problematica.

Nei contratti di fornitura tra OP ed industrie di trasformazione si prevedono, a carico delle parti contraenti, le seguenti penalità per le inadempienze sotto indicate:

- **Termini di pagamento**

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Obbligo di consegna dei quantitativi di materia prima contrattati**

Il contratto di fornitura si ritiene rispettato con la consegna del 96% del quantitativo contrattato. Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore

a quella praticata col medesimo contraente l'anno precedente e comunque non superiore al 30% del prezzo base;

- Obbligo di ritiro dei quantitativi di materia prima contrattati

Le IT si impegnano al ritiro totale del quantitativo contrattato. Per il mancato rispetto dell'obbligo di ritiro dei quantitativi contrattuali è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella praticata col medesimo contraente l'anno precedente e comunque non superiore al 30% del prezzo base.

Per reciprocità, in ogni contratto di fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.

In caso di lite relativa alla consegna ed al ritiro del prodotto, le parti null'altro hanno a pretendere oltre all'esecuzione delle penalità di cui sopra, rinunciando fin da ora congiuntamente ad ogni ulteriore azione di rivalsa in merito.

In caso di controversia sul riconoscimento delle penalità sopra indicate si attueranno le procedure previste all'art.14 del presente Contratto Quadro.

Art. 12 Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le parti firmatarie.

Art. 13 Tutela dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- all'OI;
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Art. 14 Risoluzione delle controversie nell'attuazione dei contratti di fornitura

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, fatta esplicita eccezione per i pagamenti normati da art.62 della L. n 27/2012, mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un Arbitro Unico.

Nel caso che una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro 10 giorni dal termine dei ritiri.

Le due parti hanno a disposizione 30 giorni dalla data del termine dei ritiri per risolvere, in modo amichevole, la controversia. A tal fine dovranno fissare, entro il suddetto termine, un incontro presso la sede dell'OI Pomodoro da Industria Nord Italia.

Durante tale incontro il Presidente dell'OI Pomodoro da Industria Nord Italia redigerà verbale dell'incontro indicando esclusivamente l'esito positivo o negativo del tentativo bonario.

In caso di esito negativo del tentativo bonario ovvero in caso di mancata presentazione di una delle due parti all'incontro presso l'OI Pomodoro da Industria Nord Italia, una delle due parti potrà chiedere l'intervento dell'Arbitro Unico.

La nomina dell'Arbitro Unico è rimessa al Presidente della Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Ove il Presidente della Camera di Commercio non provveda, la nomina dell'Arbitro Unico sarà richiesta al Presidente del Tribunale della località dove è stato stipulato il contratto, o ad una persona dallo stesso delegata.

Per tutte le controversie devolute al suo giudizio l'Arbitro Unico deciderà sulla base di quanto previsto all'art.11 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

All'Arbitro Unico verranno riconosciuti gli onorari previsti dalla tariffa, indicata nella tabella in quel momento vigente pubblicata dalla Camera Arbitrale del luogo dove ha sede l'arbitrato, riferita all'onorario per Arbitro Unico; tale onorario si intende onnicomprensivo anche dell'attività di segreteria. L'Arbitro Unico con l'accettazione della propria nomina dovrà approvare esplicitamente tale regolamentazione del compenso, pena l'immediata decadenza della propria nomina.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione dell'Arbitro Unico e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte dell'Arbitro Unico e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione dell'Arbitro Unico tutti i dati che tale organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.

Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell'OI qualora l'Arbitro Unico lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.

Art. 15 Allegati

Sono allegati i seguenti documenti:

Allegato 1 - "Disciplinare per la valutazione della qualità del pomodoro destinato alla trasformazione industriale e relative procedure di controllo e prelevamento campioni"

Allegato 2 - "Direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro"

Allegato 3 - "Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi"

Allegato 4 - "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Allegato 5 - "Modello di Contratto Tipo di fornitura (ai sensi del D.Lgs 102/05)";

Allegato 6 - "Regole specifiche per il pomodoro biologico"

Allegato 7 - "Programmazione"

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

Parma, 13 febbraio 2020

Letto, confermato e sottoscritto:

ANICAV Gruppo "Derivati del Pomodoro Nord Italia"

Nome, Cognome

Firma

CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Nome, Cognome

Firma

CONFINDUSTRIA PIACENZA

Nome, Cognome

Firma

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

AFE Associazione Frutticoltori Estense soc.coop a r.l.

Nome, Cognome

Firma

A.IN.P.O. soc. agr. coop.

Nome, Cognome

Firma

APO CONERPO soc. coop.agr.

Nome, Cognome

Firma

APOL INDUSTRIALE soc. coop. agr.

Nome, Cognome

Firma

As.I.P.O. soc. agr. coop.

Nome, Cognome

Firma

ASPORT Associazione Produttori Ortofrutticoli soc. coop. agr.

Nome, Cognome

Firma

C.I.C.O. soc. coop. agr.

Nome, Cognome

Firma

MINGUZZI S.p.A. CONSORTILE soc. agr.

Nome, Cognome

Firma

O.P. FERRARA soc. cons. a r.l.

Nome, Cognome

Firma

PEMPACORER soc. cons. agr. a r.l.

Nome, Cognome

Firma

P.O.A. s.c.p.a.

Nome, Cognome

Firma

VERDE INTESA s.c.r.l.

Nome, Cognome

Firma

Per la sola materia prima acquistata e/o ceduta in fornitura

Organizzazioni di Produttori di Autotrasformazione e Imprese di Trasformazione Cooperativa

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO soc. agr. coop.

Nome, Cognome

Firma

Firma

O.P.O. Europa cons. coop. agr. p.a.

Nome, Cognome

Firma

Per presa d'atto e accettazione degli impegni previsti

Organizzazione Interprofessionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Nome, Cognome

Firma